

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente

Dott. CINQUE Guglielmo - Rel. Consigliere

Dott. CONTE Dario - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. DE IORIS Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10095-2023 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIO IACOVONE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

nonché contro

B.B.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4225/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 4080/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4225/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la domanda proposta da A.A., nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ora Ministero della Cultura, (e con

integrazione del contraddittorio nei confronti di B.B.) volta alla condanna del Ministero al conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Archeologico di O ovvero al risarcimento del danno (patrimoniale o per perdita di chance, professionale, oltre che alla reputazione e al prestigio).

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, in primo luogo, che il conferimento dell'incarico dirigenziale potesse avvenire solo con un provvedimento formale di nomina, cui accedeva il contratto inter partes e, nel caso di specie, il A.A. non aveva sottoscritto alcun contratto e neppure sussisteva a monte un equivalente atto organizzativo di conferimento che non avrebbe potuto ravvisarsi in altri atti con i quali era stata anticipata la sua nomina; in secondo luogo che, non potendo vantare l'aspirante all'incarico alcun diritto soggettivo al conferimento ma solo il diritto al risarcimento del danno qualora non fossero stati osservati i canoni di correttezza e buona fede da parte della P.A., nella fattispecie in esame non era configurabile un uso distorto della discrezionalità né alcun eccesso di potere, perché il Ministero, venuto a conoscenza di una indagine penale in corso a carico del A.A., non comunicata da quest'ultimo, melius re perpensa, aveva preferito per la nomina altro candidato della terna.

3. Avverso la sentenza di secondo grado A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Ministero della Cultura. B.B. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3) cod. proc. civ. e art. 360, co. 1, n. 4) cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, dell'art. 19 e dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 1-bis della legge n. 241/1990; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1334 cod. civ. e dell'art. 97 Cost.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché dei principi di correttezza e buona fede nell'esercizio dei poteri privati; la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Con le formulate censure si contesta il capo della gravata pronuncia con il quale la Corte territoriale ha rigettato la domanda del A.A. di accertamento del proprio diritto alla stipulazione del contratto accessorio alla nomina a Direttore del Parco Archeologico di O, già effettuata nei propri confronti dal competente organo ministeriale (Direttore Generale Musei), debitamente comunicata e ampiamente pubblicizzata. Secondo parte ricorrente il rigetto della domanda da qua si sarebbe basato, in sintesi, sull'erroneo presupposto che non sarebbe mai stato adottato dal MIBACT il provvedimento di conferimento dell'incarico quando, invece, vi erano elementi di fatto che deponevano per una tesi diversa.

3. Il motivo non è fondato.

4. In primo luogo, deve osservarsi l'inconferenza del richiamo alla legge n. 241/1990 e alla giurisprudenza amministrativa richiamata atteso che pacificamente essa non si applica per il conferimento degli incarichi dirigenziali in ragione della loro natura privatistica (cfr. Cass. n. 17852/2009).

5. In secondo luogo, va evidenziato che, in sede di legittimità (Cass. n. 5659/2004; Cass. n. 11942/2025), è stato affermato che nell'impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo a seguito della stipulazione del contratto e l'atto unilaterale di conferimento dell'incarico, che l'amministrazione adotta nell'esercizio del potere privatistico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rileva unicamente sul piano dell'organizzazione ed ai fini dei controlli interni richiamati dallo stesso art. 5, ma non è idoneo a determinare l'instaurazione del rapporto medesimo né equivale ad una proposta contrattuale, della quale non possiede i requisiti, perché è solo con il contratto che il trattamento economico viene definito nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, ossia tenendo conto delle previsioni della contrattazione collettiva, delle responsabilità attribuite, degli obiettivi fissati, dei risultati da conseguire.

6. La necessità del requisito formale dell'atto scritto è, infatti, indispensabile a consentire i controlli previsti dall'art. 5 co. 3 D.Lgs. n. 165/2001 e, quanto alle tutele, è stata riconosciuta al dirigente l'azione risarcitoria per violazione del legittimo affidamento solo nel caso di modifica o ritiro dell'atto di conferimento dell'incarico già formalizzato prima della stipula del contratto successivo.

7. Nella fattispecie in esame, invece, vi è stata solo una anticipazione informale della nomina, in relazione alla quale mancava sia l'atto di nomina che il contratto, sicché le dedotte violazioni di legge sono insussistenti.

8. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3) cod. proc. civ. e art. 360, co. 1, n. 4) cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2907 cod. civ., nonché degli artt. 2, 3 e 97 Cost. nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il manifesto travisamento dei fatti. Si deduce che la Corte territoriale aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria proposta, in via subordinata, dal A.A. nei confronti del MIBACT attraverso una corretta valutazione della condotta della P.A. che aveva violato i principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento.

9. Il motivo è inammissibile.

10. Seppure la ricorrente formalmente denunci la violazione di numerose norme sostanziali in ordine alla violazione dei principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della P.A., nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell'oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità perché tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

11. È anche inammissibile la questione con la quale viene denunciato un "travisamento della prova".

12. Al riguardo, di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria

al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale" (così Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).

13. Risulta evidente, allora, già in base alla lettura della rubrica del motivo in esame e, meglio, dal suo svolgimento, che il ricorrente non deduce in realtà un travisamento della prova, inteso come travisamento che rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, nei termini e nei limiti in cui può essere esso può essere fatto valere in sede di legittimità.

14. Piuttosto, il ricorrente, ancora una volta, rappresenta una critica dell'apprezzamento probatorio operato dalla Corte di merito, ed alla stessa riservato.

15. Infine, va precisato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

16. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha specificato e precisato il percorso decisionale evidenziando, come riportato nello storico di lite, che il A.A. non aveva sottoscritto alcun contratto e neppure sussisteva a monte un equivalente atto organizzativo di conferimento che non avrebbe potuto ravvisarsi in altri atti con i quali era stata anticipata la sua nomina; inoltre che, non potendo vantare l'aspirante all'incarico alcun diritto soggettivo al conferimento ma solo il diritto al risarcimento del danno qualora non fossero stati osservati i canoni di correttezza e buona fede da parte della PA, nella fattispecie in esame non era configurabile un uso distorto della discrezionalità né alcun eccesso di potere, perché il Ministero, venuto a conoscenza di una indagine penale in corso a carico del A.A., non comunicata da quest'ultimo, melius re perpena, aveva preferito per la nomina altro candidato della terna.

17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

18. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell'Amministrazione controricorrente; nulla va disposto per l'intimata che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Cultura, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02 dà

atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2026.